

NOVITA' IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DOPO IL D.L. N. 137/2020 (CD. "DECRETO RISTORI")

Con l'ultimo (di una lunga serie) **d.l. n. 137 del 28.10.2020**, adottato per contrastare l'epidemia da COVID-19, è stata introdotta una nuova disciplina per lo svolgimento del processo amministrativo all'**art. 25**. "Nuova", peraltro, risulta essere un termine relativo, posto che viene ripresa quasi pedissequamente la normativa applicata a seguito del lockdown di marzo-aprile scorso, in vista di una ripresa delle normali attività di udienza.

E infatti, la disciplina fa espresso richiamo al d.l. n. 28/2020, conv. con modificazioni in l. n. 70/2020: si dichiara infatti al **co. 1 dell'art. 25** che *"Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021"*. Ciò significa che, dal 09.11.2020 al 31.01.2021 (ad oggi formale conclusione dello stato di emergenza, come decretato dal d.l. n. 125/2020) si applicano le disposizioni che prevedono che *"A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica"*.

Inoltre, si dichiara che, fino al 31.01.2021, *"il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"*, ovvero sia il decreto del Presidente del Consiglio di Stato che stabilisce le regole tecnico-operative per il processo amministrativo telematico e i suoi aggiornamenti, *"prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13"* e quindi quelli del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente in materia di trasformazione digitale e degli *"altri soggetti indicati dalla legge"*, incluse le associazioni specialistiche (art. 13, co. 1 Allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 4, co. 4 d.l. n. 28/2020, conv. in l. n. 70/2020).

Al **co. 2 dell'art. 25**, quindi, si prevede che *“Durante tale periodo [i.e. dal 09.11.2020 al 31.01.2021], salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio”*.

Infine, il **co. 3 dell'art. 25** prevede che *“Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale”*.

Ne consegue che, **dal 09.11.2020 al 31.01.2021**, si torna effettivamente alla modalità da remoto: ***salvi i casi in cui venga richiesta la discussione orale, le cause vengono spedite direttamente in decisione sulla base degli atti*** (incluse le note d'udienza), eccetto i casi in cui il Collegio ritiene di sentenziare in forma semplificata *ex art. 60 c.p.a.* (art. 25, co. 2).

Nei casi in cui ***le parti decidano di discutere oralmente la causa*** (sia in camera di consiglio sia in udienza pubblica), esse devono presentare ***apposita istanza entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, nei casi di procedimenti cautelari, entro cinque giorni liberi prima dell'udienza*** in camera di consiglio.

Tale istanza di discussione orale è sempre accolta se presentata congiuntamente, mentre se è presentata da una sola delle parti verrà valutata dal Presidente, anche sulla base delle eventuali opposizioni delle altre parti; sempre il Presidente ha la possibilità di disporre d'ufficio la discussione orale (con decreto), se la ritiene necessaria. Rimane ***ferma la possibilità, in alternativa alla discussione (una volta che la stessa sia stata richiesta o disposta d'ufficio), di depositare note d'udienza entro le ore 12 del giorno precedente alla discussione, ovvero richiesta di passaggio in decisione***, e il difensore verrà considerato come presente all'udienza (art. 25, co. 1).

Tale udienza, come detto, si svolgerà in modalità da remoto, con ora e modalità di trattazione comunicate almeno tre giorni prima dalla Segreteria del Giudice (art. 25, co. 1).

Peraltro, viene previsto che, per le ***udienze pubbliche o in camera di consiglio svolgentesi dal 09.11.2020 al 20.11.2020*** (per le quali rischia di essere già sfuggito il termine per il deposito dell'istanza di discussione orale, coincidente con quello delle memorie di replica) si applichi il termine previsto per i giudizi di natura cautelare, e quindi in tali ipotesi ***l'istanza di discussione orale potrà essere presentata entro cinque giorni liberi prima dell'udienza*** (art. 25, co. 3).